

L'assegno divorzile e la falsa rivoluzione della Cassazione

di Carlo Rimini*

Da qualche giorno circola in rete una notizia: la Cassazione avrebbe «rivoluzionato» i criteri per il riconoscimento dell'assegno di divorzio, limitando i casi in cui il diritto spetta a favore dell'ex coniuge più debole. Dalla nebulosa indistinta che è oggi la rete, la notizia è passata ai siti di informazione più autorevoli: «L'assegno divorzile cambia, non basta essere "più poveri" per averlo», ha titolato la pagina web di un quotidiano nazionale; «L'assegno di divorzio "può sparire", la sentenza della Cassazione cambia tutto», ha fatto eco un'autorevole agenzia. Dai siti la notizia è passata ad alcuni telegiornali. Il tutto è stato recepito dal grande oracolo del terzo millennio: l'intelligenza artificiale. Se chiedete ad un qualsiasi motore di ricerca basato sull'intelligenza artificiale se è vero che, nei giorni scorsi, una sentenza della Cassazione ha

cambiato le regole sull'assegno divorzile, riceverete una risposta più precisa di quelle che soleva dare la Sibilla Cumana: «Sì, la Corte di Cassazione ha depositato nei giorni scorsi una pronuncia che sta già facendo notizia. Questa ordinanza (29 gennaio 2026, n. 1999) stabilisce un principio nuovo e stringente sui presupposti dell'assegno divorzile: non basta più la semplice disparità economica tra ex coniugi per fondare l'assegno divorzile».

La notizia è sostanzialmente falsa, costruita sul nulla. La decisione esiste: non è una sentenza (su questo almeno i sistemi di AI sono più precisi dei siti di informazione), ma una semplice ordinanza, cioè la forma di decisione adottata per le questioni che non sono di «particolare rilevanza». Infatti la Cassazione si limita ad applicare alcuni principi sull'assegno divorzile che sono ben noti a partire dal 2018, quando la stessa Corte, con una sentenza a Sezioni Unite, quella davvero fondamentale, modificò l'impostazione precedente, affermando che

l'assegno non è finalizzato a permettere in ogni caso alla parte debole di mantenere il tenore di vita matrimoniale, ma ha la funzione fondamentale di compensare il coniuge che ha sacrificato le proprie aspirazioni professionali a favore della famiglia, dovendo essere commisurato all'entità del sacrificio. Il riconoscimento e la determinazione dell'assegno divorzile, a partire dal 2018, dipendono dalla prova che la differenza fra le situazioni reddituali e patrimoniali dei due coniugi è la conseguenza del fatto che uno di loro ha rinunciato a prospettive lavorative per dedicarsi alle esigenze della famiglia e alla crescita dei figli in particolare. La Cassazione, nei giorni scorsi, si è limitata a ribadire questo principio, già recepito in centinaia di decisioni pronunciate dal 2018 ad oggi. Tanto rumore per nulla! Non è la prima volta che succede. Già nell'agosto scorso si era diffusa la notizia, pubblicata sui siti di informazione, e ripresa da molti quotidiani, secondo cui la Cassazione avrebbe affermato la validità dei patti

prematrimoniali in vista del divorzio. Anche quella notizia era falsa, anche se, in quella occasione, la notizia si basava almeno su una frase infelice che era stata estrapolata dal contesto. Allora gli avvocati che si occupano di diritto di famiglia vennero bersagliati di telefonate di persone che volevano stipulare patti prematrimoniali, come nelle serie televisive californiane. Oggi vengono subissati di richieste di persone che vogliono modificare il loro divorzio, eliminando l'assegno sulla base di una inesistente «nuova legge».

Il diritto di famiglia suscita grande interesse, perché incide sulla vita delle persone, sulle loro storie e sui loro dolori. È una informazione che genera molto traffico sui siti web. Proprio perché sono temi molto delicati, occorrerebbe senso di responsabilità e prudenza da parte di chi diffonde le informazioni, ma la rete è un far west che non tollera regole. Le novità vere nel diritto di famiglia sono molto poche. Forse troppo poche, perché avremmo davvero bisogno di riforme ben meditate e non di titoli ad effetto costruiti sul nulla.

* Ordinario di Diritto privato,
Università di Milano

© RIPRODUZIONE RISERVATA